

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Enrico Vitali

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 14/2020** nei confronti di **Alessandra Zanot e Stefania Zicarelli**

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 12 ottobre 2020, della trasmissione in data 9 ottobre 2020 da parte del Presidente di Giuria Alessandra Zanot del reclamo del 4 ottobre 2020 della tesserata Erika Brucato Lo Re, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in date 3 e 4 ottobre 2020 in occasione della III tappa Coppa Italia CDN B Master Sud Italia tenutasi in tali giorni in Bisignano.

Mediante tale reclamo, la tesserata ha denunciato di essersi iscritta nelle categorie Fei Gran Prix e Fei Gran Prix Special e di avervi partecipato ma di non essersi vista riconoscere i relativi risultati in quanto, per l'assenza di un giudice abilitato per tale livello, le prove sono state considerate solo come esercizio.

Ha chiesto quindi, la reclamante, la validazione del risultato ottenuto ovvero in subordine il risarcimento di ogni danno patito.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti del presidente **Alessandra Zanot** e del responsabile della segreteria del concorso **Stefania Zicarelli** fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 26 ottobre 2020 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

In data 21 ottobre 2020, sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi e documentazione da parte del Presidente di Giuria Zanot nei quali viene contestato e negato ogni addebito.

* * *

Il Presidente di Giuria, pur ammettendo l'assenza di un giudice abilitato Db per validare la gara cui ha partecipato la reclamante Brucato Lo Re, ha fornito documentazione dalla quale emerge l'assenza di specifiche responsabilità disciplinari in capo al Presidente o alla Organizzazione del Concorso.

A prescindere infatti dalla scarsa esperienza degli addetti alla segreteria del concorso, denunciata dal Presidente di Giuria in questa sede e dalla stessa comunicata anche al Dipartimento di dressage, emerge agli atti che i programmi delle categorie con la indicazione della composizione della Giuria sono stati tempestivamente resi noti e pubblicati.

Ne deriva che la Brucato Lo Re, che tra l'altro è stato appurato essere istruttore di livello D e quindi amazzone e tesserata di esperienza, aveva tutto il modo di accertarsi della assenza di un giudice abilitato a validare le sue categorie.

A ciò si aggiunga che, anche se con valore non decisivo ai fine della presente decisione, risulta dalle memorie del Presidente di Giuria e documeti allegati, che la reclamante avrebbe manifestato prima la sua piena consapevolezza che la sua prova avrebbe avuto solo il valore di esercizio e, dopo lo svolgimento positivo dei percorsi, avrebbe invece eccepito il mancato riconoscimento degli stessi con valore di gara.

Non è quindi ravvisabile alcun profilo disciplinare nei fatti denunciati.

PTM

Dispone non doversi procedere.

MANDA

alla Segreteria OdG per gli adempimenti di competenza.

Roma, li 26 ottobre 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali